



CIRCOLARE N. 8

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO II-VI

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I

Prot. Nr.

Allegati:

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

Alle Autorità amministrative
indipendenti
LORO SEDI

E p c.:

Al Presidente della Sezione controllo
Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Agli Uffici Centrali di Bilancio
LORO SEDI

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori dei conti o
sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – Elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria 2020.

Con la circolare n. 9 del 5 marzo 2018, avente medesimo oggetto della presente, questo Dipartimento ha segnalato l'esigenza di assicurare il costante aggiornamento delle Amministrazioni pubbliche soggette agli adempimenti previsti in materia di disciplina sul Bilancio di previsione dello Stato, di cui all'articolo 21, comma 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Nel rammentare che la disciplina cui fare riferimento consiste sia nella norma già richiamata che stabilisce che *"agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo"*, sia nell'ulteriore disposizione – l'articolo 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" – in base alla quale gli enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione del Ministero interessato, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione, si ripropone l'esigenza di svolgere l'aggiornamento per l'esercizio 2020 degli elenchi degli enti cui lo Stato ordinariamente contribuisce, secondo i criteri e le indicazioni procedurali già illustrate con la citata circolare n.9/2018, nonché la precedente circolare n.11 del 7 marzo 2017, cui si fa puntuale rinvio.

In particolare, si segnala l'opportunità che le Amministrazioni centrali eroganti i suddetti contributi ordinari procedano alla ricognizione annuale entro tempi brevi e ne assicurino l'invio entro il previsto termine del 15 aprile 2019, anche nel caso in cui non vi siano soggetti che corrispondano ai requisiti tecnici che comportano l'annessione al bilancio dello Stato secondo i requisiti indicati.

I referenti presso le medesime Amministrazioni possono rivolgersi, come da consuetudine, a questo Dipartimento per la risoluzione di eventuali criticità nella predisposizione dei richiesti elenchi (con attinenza ad elementi soggettivi, oggettivi, nonché procedurali propri dell'attività richiesta), al fine di addivenire ad un'analisi tempestiva di ogni aspetto suscettibile di approfondimento, nel rispetto della dinamica temporale già illustrata nella precedente circolare e che qui si ribadisce nel seguente schema riepilogativo:

- 1) Al ricevimento della presente circolare, l'Amministrazione erogante provvede a individuare il referente del processo (preferibilmente avente la qualifica dirigenziale) e a darne comunicazione a questo Dipartimento, con indicazione delle informazioni di contatto;

- 2) Entro il 15 aprile 2019, l'Amministrazione erogante conclude e trasmette via PEC la ricognizione degli enti finanziati con contributo ordinario nell'esercizio 2018, ai fini della formazione dell'elenco per annessi per l'esercizio 2020;
- 3) Entro il 15 luglio 2019, i soggetti che hanno ricevuto nell'esercizio 2018 i contributi ordinari provvedono:
- a) Alla pubblicazione del bilancio di esercizio o conto consuntivo 2018 approvato sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", se trattasi di enti sottoposti alla disciplina sulla trasparenza;
 - b) Alla trasmissione del bilancio di esercizio o conto consuntivo 2018 approvato alla casella di posta elettronica dedicata bilanciannessi@mef.gov.it, preferibilmente tramite posta elettronica istituzionale dell'ente, qualora trattasi di enti per i quali non opera la disciplina sulla trasparenza.
- 4) Entro il 1° settembre 2019, le Amministrazioni centrali eroganti adempiono alla verifica del rispetto del termine del 15 luglio 2019¹ per la pubblicazione/trasmisione dei bilanci da parte degli enti beneficiari di contribuzione ordinaria e danno comunicazione a questo Dipartimento degli enti che non risultano adempienti segnalandone eventuali motivazioni a commento;
- 5) Entro i tempi di redazione del disegno di legge di bilancio per l'esercizio 2020, i Ministeri eroganti – sulla base delle segnalazioni di inadempimento fornite ed riassunte negli allegati tecnici al predetto provvedimento – opereranno la cancellazione del contributo ordinario dal proprio stato di previsione della spesa per il suddetto esercizio 2020;
- 6) Con l'emanazione della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2020, entrerà in vigore il divieto per le Amministrazioni centrali di erogazione della contribuzione ordinaria agli enti individuati e segnalati come inadempienti all'annessione.

Preme, altresì, ricordare la rilevanza informativa che riveste l'indicazione negli elenchi sia del link alla pagina web istituzionale di ogni Amministrazione sottoposta alla disciplina sulla trasparenza e beneficiaria di contribuzione ordinaria, nonché - nel caso di ente non sottoposto alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33², che all'articolo 29 disciplina l'obbligo di pubblicazione del bilancio - dell'esplicitazione della relativa annotazione, in quanto sostitutiva e funzionale alla verifica che avvenga il materiale invio dei bilanci e conti consuntivi, che rappresenta

¹ In caso di inottemperanza, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è tenuto all'apposizione di una nota di segnalazione in corrispondenza dell'ente inadempiente nel Bilancio di previsione dello Stato cui è riferito l'annesso mancante.

² Recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che all'articolo 29 disciplina l'obbligo di pubblicazione del bilancio.

l'adempimento alla disciplina combinata di cui alla norma di contabilità (legge n. 196/2009) ed alla legge di razionalizzazione della finanza pubblica (legge n. 549/1995).

Si fa presente che, in caso di mancato invio o di trasmissione di elenchi incompleti da parte delle Amministrazioni eroganti, questo Dipartimento non potrà procedere *motu proprio* alla predisposizione degli stessi. Si rammenta – infatti - alle Amministrazioni centrali eroganti i contributi ordinari che la mancata predisposizione degli elenchi suddetti, nonché la mancata esclusione dal contributo per i soggetti inottemperanti, si porrebbero in contrasto con specifici adempimenti disposti con legge.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a voler porre in essere ogni forma di collaborazione utile nell'attuazione del descritto processo informativo, da avviare nel rispetto degli adempimenti sia informativi che amministrativi conseguenti all'applicazione della normativa richiamata e posti in capo sia alle medesime Amministrazioni, che agli enti da queste finanziati.

Va, infine, ricordato, che per le Autorità amministrative indipendenti, per le quali opera il dispositivo dell'articolo 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", saranno diramate apposite istruzioni, ai fini della pubblicazione dei bilanci consuntivi in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ragioniere generale dello Stato